



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 4 alle Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI)

Valide dal 1° giugno 2016

318.106.024 i D CA/CI

06.16

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° giugno 2016

L'8 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha adottato la mozione Niederberger (14.3728) in cui si chiedeva di sopprimere l'obbligo di iscrivere i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro, al fine di sgravare le imprese a livello amministrativo.

L'articolo 136 OAVS (RS 831.101) è abrogato con effetto dal 1° giugno 2016. Questo significa che i datori di lavoro non sottostanno più a tale obbligo e che l'attestato di assicurazione non viene più rilasciato. Non è necessario conservare i vecchi attestati.

I datori di lavoro iscrivono dunque annualmente, in occasione del conteggio individuale dei contributi, i nuovi collaboratori che dispongono già di un numero AVS. Quelli che non hanno ancora un numero AVS vanno annunciati immediatamente alla cassa di compensazione, che provvede ad attribuirne uno a ciascuno di loro.

Il datore di lavoro identifica i nuovi salariati soggetti all'obbligo contributivo sin dall'inizio del rapporto di lavoro al fine di poter allestire successivamente il conteggio individuale dei contributi secondo le regole previste. Sono inoltre state precisate misure coercitive quali la diffida e le multe d'ordine in caso di mancato adempimento dell'obbligo d'identificazione da parte del datore di lavoro.

Queste modifiche riguardano la prima parte del capitolo 4 "CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione". Inoltre, l'Allegato 7 "Prescrizioni per l'emissione degli attestati di assicurazione" è stato soppresso e gli Allegati 1 e 9 sono stati modificati.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 6/16.

4. Identificazione dei salariati e CA nel caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione

- 1404 Il datore di lavoro identifica i nuovi assicurati soggetti
6/16 all'obbligo contributivo sin dall'inizio del rapporto di lavoro. A tale scopo, rileva tutte le indicazioni necessarie per poter allestire il conteggio individuale dei contributi secondo le regole previste (art. 51 cpv. 3 LAVS e art. 143 cpv. 2 OAVS).
- 1405 Per l'identificazione di ogni assicurato vanno rilevati:
6/16 – il cognome,
– il nome,
– la data di nascita, e
– il numero AVS.
- 1406 Se questi dati presentano lacune, il datore di lavoro trasmette
6/16 immediatamente alla sua cassa il modulo 318.260 «Richiesta di un certificato di assicurazione», debitamente compilato e firmato.
- 1407 Se alla consegna del conteggio individuale dei contributi (art.
6/16 36 OAVS) la cassa constata che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo d'identificazione, gli chiede di fornire le indicazioni mancanti al più tardi entro 30 giorni.
- 1408 Se le informazioni mancanti non sono inoltrate entro il
6/16 termine fissato, la cassa notifica una diffida al datore di lavoro (art. 205 OAVS e N. 2169 segg. DRC). La diffida è inviata immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a partire dal momento in cui la cassa ha chiesto al datore di lavoro di fornire le informazioni mancanti.
1408. Se, nonostante la diffida, il datore di lavoro continua a non
1 fornire le informazioni mancanti e la cassa deve effettuare
6/16 iscrizioni in un conto ausiliario secondo i N. 2213–2215, quest'ultima farà ricorso a una multa d'ordine (art. 91 cpv. 1 LAVS e N. 9013 segg. DRC), che sarà notificata al più tardi 90 giorni dopo l'invio della diffida.

- 1409 Se gli assicurati intraprendono un'attività lucrativa supple
6/16 mentare quali salariati, i N. 1403–1408.1 sono applicabili per
analogia.
- 1410 Gli affiliati che cambiano cassa devono annunciarsi presso
6/16 quella nuova.